



COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

Provincia di Alessandria

Piazza Municipio n.2 -15020 Serralunga di Crea
Tel.0142/940101, Fax.0142/940660 – e-mail. serralunga_di.crea@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 13/2020

Oggetto: Divieto di abbandono dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.).

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2", aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

PREMESSO che la lotta alla pandemia di COVID - 19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;

CONSIDERATO che si registrano numerosi abbandoni su suolo comunale di dispositivi di protezione individuali usati i quali, oltre a rappresentare un imbrattamento al decoro urbano, comportano anche un potenziale rischio sanitario;

VALUTATA la necessità di rendere più incisivi i controlli e le sanzioni da irrogare contro l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.);

RITENUTO indispensabile adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte delle Forze dell'ordine per la relativa applicazione delle sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;

VISTO l'art. 191 del d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii. "TUEL";

DISPONE

1. salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nelle campagne è punito, ai sensi dell'art.50 comma 7-bis D. Lgs. n. 267/2000 "TUEL", "con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00...";

2. si rammenta che il corretto smaltimento degli stessi DPI provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento;

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

- al Comando della Polizia del Monferrato;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ponzano Monferrato;
- a S.E. Il Prefetto di Alessandria;


e sarà portata a conoscenza della popolazione, ai sensi dell'art 8, c.3 della L. 241/90, mediante pubblicazione:

- all'Albo Pretorio Comunale on line;
- sul sito web istituzionale del Comune di Serralunga di Crea;

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è consentito ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Serralunga di Crea.

Serralunga di Crea, 19/05/2020

IL SINDACO

(Arch. Giancarlo Bertoni)
